Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **ROMA - Mercoledì, 15 giugno 1927 - ANNO V** — **Numero 138**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

BANDI DI CONCORSO

Numero di pubblicazione 1179.

LEGGE 2 giugno 1927, n. 877.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 52, concernente l'aggregazione al comune di Verona dei comuni di Avesa, Montorio Veronese, Quinzano Verona, San Massimo all'Adige e San Michele Extra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 52, concernente l'aggregazione al comune di Verona dei comuni di Avesa, Montorio Veronese, Quinzano Verona, San Massimo all'Adige e San Michele Extra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1180.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 857.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

E' stabilita in L. 150,000, per l'esercizio finanziario 1927-1928, la somma da destinarsi ad elargizioni alle famiglie dei funzionari, agenti e Reali carabinieri vittime del dovere, di cui all'art. 14 del R. decreto 13 marzo 1921, n. 261.

Art. 3.

E' fissata in L. 50,000, per l'esercizio finanziario 1927-28, la somma da destinare alle spese per la tutela igienica del baliatico, di cui all'art. 6 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395.

Art. 4.

E' stabilita in L. 500,000, per l'esercizio finanziario 1927-1928, la somma per le spese di costruzione, sistemazione e funzionamento di istituti antitracomatosi di cui all'art. 3 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 1004.

Art. 5.

E' stabilito in L. 40,000, per l'esercizio finanziario 1927-1928, lo stanziamento per le spese di cui all'art. 27 del decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione, la vendita e il commercio dei vini.

Art. 6.

E' stabilita in L. 750,000, per l'esercizio finanziario 1927-1928, la somma da erogarsi in premi ai carabinieri Reali ed ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, per importante risultato di servizio, giusta l'art. 29 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680.

Art. 7.

E' stabilita in L. 200,000, per l'esercizio 1927-28, la somma da erogarsi in contributi ai comuni dell'Alto Adige per la spesa dei segretari comunali di nomina prefettizia, di cui all'art. 9 del R. decreto 16 aprile 1925, n. 667.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile di ruolo e a quello di altre Amministrazioni collocato fuori ruolo, in servizio presso l'Amministrazione dell'interno — Indennità di servizio speciale ai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza e uscieri di questura (Spese fisse)	116,000,000
2	Assegni per spese di rappresentanza al Presidente del Consiglio di Stato; al Capo della polizia; ai Prefetti che ricoprono effettivamente la carica; ai Prefetti a disposizione cui siano affidati incarichi speciali (Decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1514; articoli 184 e 186 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2908)	1,468,000
3	Indennità di traslocamento al personale civile ed agli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza	2,000,000
4	Indennità di missione al personale civile ed agli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Somma dovuta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per le carte di libera circolazione a favore del personale civile ai sensi dell'art. 14 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1536	10,000,000
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	100,000
6	Premi di operosità e di rendimento al personale proprio e a quello di altre Amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (Regi decreti 17 febbraio 1924, n. 182, 28 agosto 1924, n. 1392, e 2 luglio 1925, n. 1205)	441,000
7	Sussidi ad impiegati, scrivani, agenti in servizio o già appartenenti alle varie Amministrazioni dell'interno, e rispettive famiglie — Elargizioni alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali e militi dei Reali carabinieri e dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, vittime del dovere, a norma dell'articolo 14 del R. decreto 13 marzo 1921, n. 261	435,000
8	Fitto di locali pel Consiglio di Stato, per gli Archivi di Stato, per gli Uffici dei veterinari di confine, per gli Uffici di pubblica sicurezza e per le colonie dei coatti (Spese fisse)	3,000,000
9	Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali del Ministero, del Consiglio di Stato, degli Archivi di Stato, degli Uffici di questura, di pubblica sicurezza e delle colonie dei coatti, nonchè dei locali di proprietà demaniale ad uso di caserme pei Reali carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza — Indennità ai funzionari tecnici statali per visite ai predetti locali	2,365,000
10	Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento per gli Archivi di Stato, per le prefetture e sottoprefetture, per gli uffici della sanità pubblica, per le questure, per gli uffici di pubblica sicurezza — Trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzione mobili e suppellettili per gli Archivi di Stato e per gli uffici della sanità pubblica — Spese di ufficio per l'arma dei Reali carabinieri e pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Spese di cancelleria e di scrittoio per i comandi relativi — Spese per il funzionamento di uffici di pubblica sicurezza, nonchè di stazioni e posti fissi di frontiera	3,956,000
11	Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno — Comunicazioni telefoniche interurbane — Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso alla « Agenzia Stefani » — Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno (Spesa obbligatoria)	5,000,000
12	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, dei telegrafi e delle stazioni radiotelegrafiche ad uso degli uffici e del personale delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno e dei Reali carabinieri	3,024,000
13	Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio: delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, pei Reali carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza; delle vetture, carri automobili e natanti per i servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle Amministrazio-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	[illegible] — Indenzione [illegible]	
14	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	
15	Consigli e Commissioni — Spese relative	100,000
16	Spese per propaganda d'italianità	240,000
17	Acquisto e rilegatura di libri e riviste per le biblioteche del Ministero e del Consiglio di Stato	32,000
18	Medaglie e diplomi per atti di valore civile — Sussidi a benemeriti e a loro famiglie (Regi decreti 30 aprile 1851, n. 1168, e 21 settembre 1879, n. 5708)	15,000
19	Spese casuali	80,000
20	Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		165,306,000
	Debito vitalizio.	
21	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	42,000,000
22	Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati degli enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore **capitale dell'**aumento di pensione dipendente dal **riconoscimento** delle campagne di guerra (art. 8 del R. decreto **3 ottobre** 1923, n. 2349, e R. decreto 10 maggio 1925, **n. 918**) (Spesa obbligatoria)	100,000
23	**Contributo alla** Cassa di previdenza dei sanitari per i medici **in servizio** presso il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (Spesa obbligatoria)	72,000
24	**Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari pel riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo universitario in qualsiasi cattedra d'insegnamento e di assistenza negli ospedali e nelle cliniche universitarie, prestato dai sanitari comunali (art. 6 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 1000) (Spesa obbligatoria)**	20,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
25	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, [illegible] 1920 modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre [illegible] congeneri legalmente dovuti	200,000
	Spese per l'amministrazione civile.	
26	Retribuzioni per il servizio di copia ai cottimisti assunti con ferma temporanea (R. decreto 15 luglio 1923, n. 1794) e indennità di buonuscita a quelli licenziati	500,000
27	Spese per la francatura delle corrispondenze della Lega nazionale di Trieste (R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3192)	22,000
28	Foglio degli annunzi nelle provincie — Spese di stampa, distribuzione e spedizione — Retribuzione agli amministratori (Spesa obbligatoria e d'ordine)	885,300
29	Impianto e funzionamento del laboratorio pel restauro di documenti logori e guasti presso l'Archivio centrale del Regno	1,440
30	Contributo annuo a favore dell'Opera nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù (Art. 9, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 2247)	1,000,000
31	Contributo pel funzionamento del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia, giusta la legge 4 ottobre 1920, n. 1476	20,000
32	Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi — Sussidi alle istituzioni pubbliche di beneficenza e agli istituti privati che provvedono per conto del Ministero dell'interno all'assistenza degli indigenti inabili al lavoro — Sussidi diversi di pubblica beneficenza e spese varie di carattere assistenziale in caso di sinistro	22,600,000
33	Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. — Trasporto ed accompagnamento dei mentecatti esteri miserabili sino **alla frontiera.** — Spese di cura e di ricovero di italiani **all'estero ed altre** spedalità nei casi eccezionali in cui	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	non sia possibile provvedere altrimenti, e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione (Spesa obbligatoria)	3,500,000
34	Anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti: art. 155 del R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, che approva il testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza (Spesa d'ordine)	4,400,000
35	Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata — Indennità ai membri delle Commissioni provinciali — Ispezioni ordinarie e straordinarie	20,000
		32,948,740
	Spese per la sanità pubblica.	
36	Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali — Spese e concorsi pel funzionamento dei dispensari antivenerei — Concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali — Spese per la vigilanza sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree	6,000,000
37	Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra (legge 11 febbraio 1926, n. 272)	300,000
38	Sussidi ai Comuni, alle Provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai Consorzi e ad altri Enti per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico per il cancro e i tumori maligni in genere (R. decreto 23 luglio 1926, n. 1427)	1,800,000
39	Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale medico specializzato per la lotta contro il cancro e i tumori maligni in genere (R. decreto 23 luglio 1926, n. 1427)	200,000
40	Sussidi alle condotte ostetriche da erogarsi secondo il disposto dell'art. 6 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395	50,000
41	Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei consorzi di cui all'art. 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, e di altri enti (art. 5, comma 2°, della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	2,000,000
42	Fondo da concedersi esclusivamente ai Comuni, alle Provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai Consorzi e ad altri Enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi di tubercolosi, richiesto da necessità contro la diffusione della malattia, e il collocamento di bambini, per allontanarli dal contagio — Sussidi per favorire ed incoraggiare forme di prevenzione contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi non contemplati negli altri capitoli (art. 6, lettere *a*) e *b*), della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	2,000,000
43	Corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale tecnico specializzato, di diverso grado, medico e ausiliario, per la profilassi della tubercolosi (art. 6, lettera *c*, della legge 24 luglio 1919, n. 1382).	100,000
44	Sussidi per costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma, e per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria e ospitaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche, per la diagnosi, cura e profilassi di detta malattia (art. 3 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 1004)	500,000
45	Spese pel funzionamento e per la manutenzione dei laboratori della sanità pubblica (Regi decreti 16 luglio 1925, n. 1421, e 23 ottobre 1925, n. 2118, e decreto Ministeriale 1° novembre 1925); nonchè per la vigilanza sulla preparazione e il commercio dei vini e di altri prodotti agrari e di sostanze di uso agrario (decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, e R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033).	278,000
46	Spese per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle specialità medicinali; per le ispezioni alle farmacie ed alle officine di prodotti chimici — Sussidi alle condotte farmaceutiche (testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, legge 22 maggio 1913, n. 468, regolamento 13 luglio 1914, n. 829, e R. decreto 7 agosto 1925, n. 1732) — Aggi ai percettori dei proventi di cui all'art. 73 del R. decreto 13 luglio 1914, n. 829.	256,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
47	Spese per provvedimenti profilattici contro le endemie ed epidemie — Assegni per studi e ricerche scientifiche interessanti l'azione antianofelica — Contributi e premi per le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici [illegible]	
48	Spese per pubblicazioni, arredi e materiali per la biblioteca e per il gabinetto fotografico e di disegno della Direzione generale della sanità pubblica e per ricompense ai benemeriti della salute pubblica	15,000
49	Stabilimento termale di Acqui, per gl'indigenti — Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti . . .	300,000
50	Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti — Indennità ai medici delegati e al personale di bassa forza (decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, numero 1056)	925,000
51	Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie — Quota a carico dello Stato pel pagamento delle indennità per abbattimento degli animali — Contributi per le condotte veterinarie — Assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito alla frontiera e nei porti e per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno	1,770,000
52	Sussidi ai Comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra (art. 17 della legge 21 luglio 1902, n. 427) — Studi sulla etiologia della pellagra — Altri contributi e concorsi per la lotta contro la pellagra	86,000
53	Spesa per la lotta antimalarica in Sardegna	300,000
54	Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani nei periodi di siccità (Spesa d'ordine)	350,000
		19,224,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Spese per la sicurezza pubblica.	
55	Servizio segreto	3,000,000
56	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Stipendi, paghe, [illegible] di servizio attivo ed altre competenze di missione ad ufficiali del Corpo speciale di polizia per la Capitale — Premio di arruolamento e di rafferma agli agenti di pubblica sicurezza — Gratificazioni ad agenti riformati per inabilità indipendente dal servizio . .	6,640,000
58	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Armamento — Vestiario — Risarcimento danni al vestiario — Medaglie al merito di servizio	2,750,000
59	Retribuzione delle prestazioni straordinarie notturne rese dal personale dell'Ufficio stenografico e della Direzione dei servizi elettrici (art. 4 del R. decreto 12 luglio 1925, numero 1205)	180,000
60	Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva in genere; premi agli stessi, ai carabinieri Reali e ad altri agenti della forza pubblica ed a corpi armati per operazioni di polizia attiva inerenti alla repressione del malandrinaggio in Sicilia — Premi ai Reali carabinieri e agli agenti di pubblica sicurezza per importante risultato di servizio (art. 29 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680); premi agli stessi e ad altri agenti della forza pubblica per arresto di latitanti, condannati in contumacia, evasi e per sequestro di armi	3,250,000
61	Spese per la scuola tecnica di polizia, per la Scuola di polizia scientifica, per i Gabinetti di segnalamento e pel servizio delle ricerche	1,100,000
62	Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, all'arma dei Reali carabinieri, ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizio fuori di residenza — Spese per traslocamento di sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza	10,000,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
63	Spese per la repressione del malandrinaggio in Sicilia — Acquisto e mantenimento dei cavalli e di bardature — Fitto di locali	1,500,00
64	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza; reparto a cavallo del Corpo speciale di polizia per la Capitale — Cavalli: sostituzione, mantenimento, servizio veterinario, ferratura — Bardature: sostituzione e riparazione	500,000
65	Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza — Spese di cura per infermità o lesioni contratte in servizio dai funzionari e dai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Spese per funerali e trasporto salme dei funzionari, dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e dei Reali carabinieri deceduti per cause di servizio — Concorso nelle spese funerarie per agenti di pubblica sicurezza deceduti in servizio — Servizio sanitario di questura e visite fiscali al personale di pubblica sicurezza nell'interesse del servizio	750,000
66	Contributo alle provincie per spese di accasermamento dei Reali carabinieri (R. decreto 5 luglio 1923, n. 1773) e degli agenti di pubblica sicurezza	15,000,000
67	Casermaggio pei Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza e per la scuola tecnica di polizia, arredamento degli uffici dei Comandi di gruppo di legioni carabinieri Reali — Indennità d'alloggio ad ufficiali, sottufficiali ed appuntati ammogliati dell'arma dei Reali carabinieri (art. 3 del R. decreto 20 novembre 1919, numero 2379)	39,000,000
68	Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi e munizioni sequestrate ai privati, distruzione di proiettili rinvenuti, nell'interesse dell'incolumità pubblica	40,000
69	Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, acquisto di abiti alla borghese e di lanterne, noleggio di gondole, acquisto e manutenzione di macchine e materiale tipografico per i Reali carabinieri	150,000
70	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica — Indennità di trasferta e trasporto agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento — Spese per rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	1,500,000
71	Spese confidenziali per la repressione del malandrinaggio, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza per il disarmo dei cittadini	3,000,000
72	Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza (R. decreto 12 luglio 1923, n. 1602)	350,000
73	Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri, ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti della forza pubblica e di altri corpi armati	20,000,000
74	Spese per l'impiego della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizi di speciale importanza	10,000,000
75	Spese per domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio; contributo pel funzionamento dei servizi pubblici nelle isole Tremiti (R. decreto 17 febbraio 1881, n. 74, e relativo regolamento approvato con decreto Ministeriale 10 dicembre 1881)	6,506,000
76	Spese per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi ed urgenti di pubblica sicurezza	100,000
77	Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche — Spese d'impianto e di esercizio (legge 25 giugno 1913, numero 785)	140,000
78	Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici e telefonici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza	500,000
79	Spese per il funzionamento di uffici di pubblica sicurezza, nonchè di stazioni e posti fissi di frontiera — Competenze fisse e variabili agli ufficiali, capi squadra e militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale — Indennità di frontiera e di missione a funzionari, impiegati, ufficiali ed agenti della forza pubblica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale — Equipaggiamento — Casermaggio — Mezzi di trasporto — Acquisto e manu-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	tenzione di materiale vario — Fitto di locali — Spese varie per la sistemazione della vigilanza al confine .	30,000,000
	... di investigazione politica	50,000,000
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
81	Retribuzioni e indennità temporanea mensile a personale straordinario e avventizio compreso quello delle provincie redente (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	1.750,000
82	Stipendi, supplementi di servizio attivo, indennità militare e indennità temporanea mensile agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 10 novembre 1924, n. 2044 (Spese fisse)	112,500
83	Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo e a quello di altre Amministrazioni collocato fuori ruolo, in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314; Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre e 30 dicembre 1923, nn. 2395 e 3084) (Spese fisse) . . .	17,805,760
84	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo straordinario ai sottufficiali, guardie scelte e guardie (Spese fisse) . .	28,400,000
		48,068,260
	Spese per l'Amministrazione civile.	
85	Annualità a favore del comune di Torino per estinzione del debito di lire 1,300,000, di cui alla convenzione 15 marzo 1925 approvata con R. decreto 16 aprile 1925, n. 640, per	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	la permuta del fabbricato ex-Ospedale San Luigi con l'altro Curia Maxima per la sede dell'Archivio di Stato di Torino (Spesa ripartita) (Terza delle 25 annualità) . .	80,015
86	Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici (Spese fisse) .	195,000
	... vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati po-... delle provincie napolitane (legge ... legge 7 lu-... fisse)	
88	Assegnazioni vitalizie e indennità ai danneggiati ... 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3a, articoli 1, 2, 7 e 8; legge 7 luglio 1901, n. 308, art. 2; legge 18 luglio 1911, n. 850) (Spese fisse)	209,000
89	Somme da erogare a favore degli enti delle zone danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, e dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » (testo unico 19 agosto 1917, n. 1399; art. 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922; Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1791, e 3 maggio 1920, n. 545; art. 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178; Regi decreti 16 novembre 1921, n. 1705, 10 settembre 1923, n. 2220, e 22 giugno 1925, n. 1126; art. 1 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 86, e Regi decreti 5 aprile 1925, n. 712, 10 gennaio 1926, n. 56, e 9 luglio 1926, n. 1594) (Spesa obbligatoria)	57,841,782
90	Assegnazioni occorrenti per il pareggio dei bilanci dei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 (Regi decreti 7 febbraio 1915, nn. 71 e 72, 14 febbraio 1915, n. 118, 22 aprile 1915, n. 543, e 23 ottobre 1925, n. 2043; art. 5 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1502)	1,500,000
91	Rimborso all'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » della spesa sostenuta pel mantenimento di minorenni rimasti abbandonati in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915 (ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 14 gennaio 1915, n. 13, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476)	300,000
92	Somma da corrispondere all'Amministrazione provinciale ed ai comuni della provincia di Zara, a pareggio dei rispettivi bilanci degli anni dal 1924 al 1929 per la parte delle spese obbligatorie (Regi decreti 9 novembre 1924, n. 1958, e 31 dicembre 1925, n. 2423) (Spesa ripartita - Quarta delle sei quote)	1,250,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
93	Contributi da corrispondersi ai comuni ed ai consorzi di comuni dell'Alto Adige, per la spesa del segretario comunale di nomina prefettizia (R. decreto 16 aprile 1925, n. 667)	200,000
94	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	586,300
95	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586, e l'articolo 2 (comma 4) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 (Spesa obbligatoria)	39,500
96	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988; 18 maggio 1916, n. 743; 5 luglio 1917, n. 1162; 9 dicembre 1917, n. 1969; 14 luglio 1918, n. 954; 17 novembre 1918, n. 1740; 12 febbraio 1919, n. 218, e 18 maggio 1919, n. 843) (Spesa obbligatoria). .	2,790,055
97	Contributo a favore dell'Istituto professionale di San Michele in Roma (Regi decreti 4 febbraio 1926, n. 160, e 7 ottobre 1926, n. 1708)	400,000
98	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi ai Comuni nell'intento di sovvenzionare istituzioni di beneficenza aventi per iscopo il ricovero e la cura degli infermi a' sensi del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 600 (Spesa ripartita - decima delle 25 annualità).	250,000
99	Rimborso alle istituzioni pubbliche che provvedono all'assistenza delle gestanti povere e della prima infanzia, con sede nel territorio del Regno e nella zona delle operazioni belliche, le quali a partire dall'anno 1916 sino a quello della pubblicazione della pace abbiano ammesso un maggior numero di ricoverati in confronto di quello dell'anno 1915, della parziale o reale maggiore spesa all'uopo sostenuta, in relazione ai mezzi di cui gli istituti stessi dispongono (R. decreto 20 novembre 1919, n. 2301) (Spesa ripartita - Nona delle 12 annualità)	150,000
100	Contributo a favore del comune di Napoli a sollievo delle spese per spedalità, previdenza ed assistenza pubblica (art. 6 del R. decreto 25 ottobre 1924, n. 1757) (Spesa ripartita - Quarta delle 10 annualità)	2,000,000
		68,278,152
	Spese per la sanità pubblica.	
101	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Istituti sui mutui concessi ai comuni esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole: *a*) all'interesse del 2 e del 3 per cento per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e l'art. 3 del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; *b*) all'interesse del 2 per cento per la costruzione di opere igieniche in base al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1704, e in dipendenza degli articoli 1, 2 e 4 (comma 4°) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3134 (Spesa obbligatoria)	533,319
102	Sussidi ai comuni per agevolare il trasporto e il rifornimento di acqua potabile in caso di bisogno in periodi di siccità, e sussidi in capitale ai comuni, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole, per facilitare l'esecuzione di opere igieniche e in sostituzione delle agevolezze consentite dagli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1911, n. 856, e dall'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132; nonchè per studi e provvedimenti aventi le predette finalità, comprese le spese per acquisto e messa in opera di trivelle o di altro materiale all'uopo occorrente (art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139) (Spesa ripartita - Quarta delle 10 annualità	525,000
103	Spese per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai comuni per l'esecuzione di opere igieniche e la provvista d'acqua potabile	60,000
104	Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni e consorzi, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole, per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta gli articoli 116, 119 e 120, nn. 2 e 4, 138 e 139 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 (Spesa obbligatoria)	868,828

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
105	Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degl'interessi sui mutui contratti dai comuni o consorzi, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole, per l'esecuzione di opere, e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 124, 126 e 129, nn. 1 e 3, del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e giusta il R. decreto 10 novembre 1921, n. 1704; nonchè in dipen-	
106	Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento dei mutui concessi ai comuni di Scansano e Comacchio giusta gli articoli 195 e 196 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 - Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa anzidetta sui mutui al comune di Torino per la provvista di acqua potabile, a norma del R. decreto 24 agosto 1919, n. 2001; sui mutui concessi al comune di Palermo ai sensi del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1420 - Concorso statale nei mutui contratti dal comune di Ferrara per opere di sistemazione ed ampliamento del proprio acquedotto in base al R. decreto 3 giugno 1926, n. 1158 (Spesa obbligatoria)	166,538
107	Contributo dello Stato a favore del comune di Palermo per spese di assistenza e di difesa sanitaria (art. 10 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 886) (Spesa ripartita - Terza delle 10 annualità)	1 000,00
108	Concorso nelle spese per l'acquisto del chinino e per la lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria (art. 1 del R. decreto 23 luglio 1926, n. 1483) (Spesa ripartita - Seconda delle 5 annualità)	200,000
109	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231 (Spesa obbligatoria)	20,000
110	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza o da altri enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 2292) (Spesa obbligatoria)	25,000
		9,015,433

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
111	Annualità spettanti alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita - Settima delle 35 annualità)	71,612

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	165,306,000
Debito vitalizio	42,392,000
Spese per l'amministrazione civile	32,948,740
Spese per la sanità pubblica	19,224,000
Spese per la sicurezza pubblica	355,956,000
Totale della categoria prima della parte ordinaria . . .	615,826,740

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	48,068,260
	Spese per l'amministrazione civile	68,278,152
	Spese per la sanità pubblica	9,015,433
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	125,361,845
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti	71,612
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	741,188,585
	Categoria II. — Movimento di capitali	71,612
	Totale generale	741,260,197

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1181.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 878.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1157, recante provvedimenti relativi agli atti di concessione concernenti acqua, gas, ed energia elettrica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° luglio 1926, numero 1157, recante provvedimenti relativi agli atti di concessione concernenti acqua, gas, ed energia elettrica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1182.

LEGGE 2 giugno 1927, n. 879.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2202, recante approvazione della convenzione stipulata con la Società italiana degli autori per la riscossione del diritto demaniale sulle opere di dominio pubblico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2202, recante approvazione della convenzione stipulata con la Società italiana degli autori per la riscossione del diritto demaniale sulle opere di dominio pubblico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1183.

REGIO DECRETO 7 maggio 1927, n. 864.

Sostituzione del rappresentante supplente del Ministero dell'interno nella Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di sostituire il sig. comm. dott. Ausiello Roberto quale rappresentante supplente del Ministero dell'interno nella Commissione istituita a norma dell'articolo 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del decreto medesimo;

Visto l'art. 3 del R. decreto 8 luglio 1925, n. 1172;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del comm. dott. Ausiello Roberto quale rappresentante supplente del Ministero dell'interno nella Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, istituita a norma dell'art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è nominato il signor comm. dott. Francesco Sepe, consigliere di prima classe (grado 7°) dell'Amministrazione dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 39. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1184.

REGIO DECRETO 8 maggio 1927, n. 883.

Concessione al personale di ruolo della Regia aeronautica di una indennità per equipaggiamento di volo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Commissariale 27 giugno 1924 che approva il regolamento sulle indennità da corrispondere al personale addetto ai servizi dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale di ruolo dell'Arma aeronautica (piloti ed osservatori) è dovuta, dal mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, l'indennità lorda mensile di L. 30, per provvedere all'acquisto, manutenzione e rinnovo del proprio equipaggiamento di volo, la cui composizione, per il numero e la foggia dei capi, sarà stabilita con apposita disposizione ministeriale.

Art. 2.

Per l'acquisto del primo corredo di volo è corrisposta, una volta tanto, a ciascun pilota od osservatore, l'anticipazione, a carico del bilancio della Regia aeronautica, di L. 1200 reintegrabile, fino a completa estinzione, con la ritenuta mensile dell'indennità di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 261, foglio 52. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1185.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 880.

47ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 2 giugno 1927, sul decreto che autorizza una 47ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

MAESTÀ,

Per le spese inerenti alla celebrazione, nel giorno 24 maggio 1927, della « Giornata coloniale », il Governo della Maestà Vostra ha deliberato l'inscrizione di un fondo di L. 50,000 nel bilancio del Ministero delle colonie.

Ai sensi della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, l'indicata somma viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente ha l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 19,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1926-27,

in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 15,919,922.15, rimane disponibile la somma di L. 3,080,077.85;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-1927, è autorizzata una 47ª prelevazione nella somma di L. 50,000 da assegnare al capitolo n. 34-*ter*, di nuova istituzione: Spese inerenti alla celebrazione della « Giornata coloniale », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 40. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1186.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 882.

48ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 2 giugno 1927, sul decreto che autorizza una 48ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

MAESTÀ,

Per contribuire nelle spese per l'erezione, in Parma, di un monumento all'eroe Filippo Corridoni, il Governo della Maestà Vostra destinò, nello scorso esercizio finanziario, la somma di L. 50,000 con prelevamento dal fondo di riserva delle spese impreviste.

Occorrendo ora integrare il contributo stesso, di altra somma di pari importo, vi si provvede, attingendo egualmente al detto fondo di riserva, col decreto che il riferente si onora rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 19,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1926-27, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 15,969,922.15, rimane disponibile la somma di lire 3,030,077.85;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è autorizzata una 48ª prelevazione nella somma di L. 50,000 da assegnare, in conto competenza, al capitolo n. 612 - aggiunto: « Contributo dello Stato nelle spese per l'erezione di un monumento a Filippo Corridoni in Parma », dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 50. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1187.

REGIO DECRETO 31 marzo 1927, n. 891.

Fissazione dei contributi scolastici dovuti dai comuni di Valnegra, Castelnovetto e Morbegno per le proprie scuole a sgravio e per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, e rettificazione del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1392, nei riguardi del comune di Valnegra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Visto l'art. 85 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, e l'art. 3 del R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125;

Visto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1392, col quale furono stabiliti i contributi dovuti dai Comuni delle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, nel quale fu tenuto conto delle scuole a sgravio esistenti nel comune di Valnegra, della provincia di Bergamo, ma non di quelle esistenti nei comuni di Castelnovetto della provincia di Pavia e di Morbegno della provincia di Sondrio, risultanti dall'elenco appositamente compilato dal Regio Provveditore agli studi di Milano;

Riconosciuta l'opportunità di sistemare in modo uniforme i contributi dovuti dai Comuni per le scuole a sgravio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che il Comune di Valnegra, della provincia di Bergamo, deve annualmente versare, per le scuole a sgravio, alla Regia Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto, e per l'effetto rimane annullata la partita del contributo relativo al detto Comune, risultante dal R. decreto 1° luglio 1926, n. 1392.

Art. 2.

E' approvata la liquidazione dei contributi che, in aggiunta a quelli stabiliti dal R. decreto 1° luglio 1926, n. 1392, i Comuni di Castelnovetto della provincia di Pavia, e di Morbegno della provincia di Sondrio, devono annualmente versare, per le proprie scuole a sgravio, alla Regia Tesoreria dello Stato in applicazione della detta disposizione legislativa, il cui ammontare rimane stabilito, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 60. — FERRETTI.

***ELENCO** delle somme che i Comuni debbono versare nella R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, per le proprie scuole a sgravio.*

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole a sgravio legalmente istituite	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola a sgravio legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
	I. — Provincia di BERGAMO.			
1	Valnegra	3	800	2.400
	II. — Provincia di PAVIA.			
1	Castelnovetto	1	800	800
	III. — Provincia di SONDRIO.			
1	Morbegno	2	800	1.600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1927.
Varianti alle norme esecutive per l'applicazione della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina in data 8 luglio 1926, n. 1179, e sue successive modificazioni;

Viste le norme esecutive per l'applicazione di detta legge approvate con decreto del Ministro per la marina in data 23 agosto 1926 e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico.

Alle norme esecutive per l'applicazione della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina e successive modificazioni sono apportate le seguenti varianti:

Variante 1ª — Il paragrafo 76, n. 2, è abrogato e sostituito dal seguente:

« 2. Due promozioni indipendentemente da qualsiasi periodo minimo di servizio prestato col grado ultimo rivestito nel servizio permanente o come richiamati dal congedo, quando abbiano diritto alla croce d'oro per anzianità di servizio, o abbiano preso parte alla guerra per l'indipendenza d'Italia, o abbiano ottenuto ricompense al valor militare ».

Variante 2ª — Al comma *d*), n. 2, dell'allegato n. 2, secondo la modificazione apportata con il decreto Ministeriale 2 marzo 1927 (ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo) è aggiunto il seguente capoverso:

« *d*) il capo della Sezione autonoma del materiale presso la Direzione centrale di Commissariato militare marittimo, se egli ha grado di tenente colonnello ».

Le presenti norme hanno vigore dal 16 aprile 1927.

Roma, addì 15 aprile 1927 - Anno V

Il Capo del Governo, Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1927.
Autorizzazione alla Banca di depositi e sovvenzioni Svanetti e C. di Palazzolo sull'Oglio a continuare l'esercizio della propria agenzia di Dello.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Banca di depositi e sovvenzioni Svanetti e C. di Palazzolo sull'Oglio è autorizzata a continuare l'esercizio della propria agenzia di Dello, aperta al pubblico il 6 novembre 1926.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1927.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde ad istituire due succursali in Milano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio delle Provincie lombarde è autorizzata ad istituire due proprie succursali nella città di Milano, una in via Farini n. 59, e l'altra in via Settembrini angolo via Napo Torriani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1927.
Autorizzazione al Credito regionale ligure ad istituire una propria agenzia in Genova-Doria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

Il Credito regionale ligure è autorizzato ad istituire una propria agenzia di città a Genova-Doria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1927.
Autorizzazione alla Banca popolare agricola di Crema a mantenere aperto un proprio ufficio in Crema nei giorni di mercato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Banca popolare agricola di Crema è autorizzata a mantenere aperto, nei giorni di mercato, l'ufficio posto nella sede del Mercato Nuovo in Crema.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1927.

Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 7 settembre 1925, n. 4204, col quale, fra gli altri, il signor Capra Borgatti Mario fu Giuseppe venne autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Ritenuto che in data 31 maggio 1927 il predetto agente di cambio ha rassegnato le dimissioni;

Decreta:

Con effetto dal 31 maggio 1927 sono accettate le dimissioni del signor Capra Borgatti Mario fu Giuseppe da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 11 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1927.

Nomina dei membri delle Commissioni inquirenti per i naufragi e sinistri marittimi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1927, vanno in vigore le disposizioni del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262, che riguardano la nomina dei membri delle Commissioni inquirenti per i naufragi e sinistri marittimi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro: CIANO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 14 giugno 1927 - Anno V

Francia	70.90	Oro	340.01
Svizzera	347.50	Belgrado	31.87
Londra	87.88	Budapest (pengo)	3.1625
Olanda	7.225	Albania (Franco oro)	350.50
Spagna	311.12	Norvegia	4.685
Belgio	2.505	Svezia	4.875
Berlino (Marco oro)	4.28	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.54	Danimarca	4.86
Praga	53.60	Rendita 3,50 %	63.95
Romania	10.70	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	94 —	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	17.435	Consolidato 5 %	75.525
Peso argentino carta	7.66	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.825
New York	18.088		
Dollaro Canadese	18.055		

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 7 giugno 1927 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Mussolinia, provincia di Catania, con orario limitato di giorno.

Apertura di agenzia telegrafica.

Il giorno 5 giugno 1927, in Cantavenna, provincia di Alessandria, è stata attivata una agenzia telegrafica.

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Domanda di trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi denominati « Sedicesima Presa » e « Valle Vecchia », in territorio di Caorle.

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale,

istituito con l'art. 30 del regolamento legislativo approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, con sede presso la Corte di appello *ROMA*

Il sottoscritto nella qualità di presidente e legale rappresentante dell'Opera nazionale per i combattenti;

In esecuzione della propria deliberazione n. 628 del 9 maggio 1927-V;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, e gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione e il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto 16 settembre 1926, n. 1607;

Chiede

che codesto Ecc.mo Collegio voglia, con apposita decisione riconoscere e dichiarare che i fondi qui appresso indicati, siti in territorio di Caorle, e per una piccola parte in territorio di Concordia Sagittaria, di proprietà — come in catasto — del Consorzio peschereccio di Caorle, perchè soggetti ad obblighi di bonifica e inoltre suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del su citato regolamento legislativo per essere trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti:

1° Fondo denominato « Sedicesima Presa » riportato in catasto terreni del comune di Caorle in testa al detto Consorzio peschereccio, alla pag. 61, mappali nn. 334 e 336-*a*, per una superficie di pertiche censuarie 9861,57 pari ad ett. 986.15.70 e con la rendita originaria di L. 295.84, confinante: con le paludi Lame e Zignago, coi canali lagunari Lame e Nicessolo e coi canali Perera e Sesso dello Spin;

2° Fondo denominato « Valle Vecchia » riportato nel catasto terreni del comune di Caorle in testa allo stesso Consorzio peschereccio, alla pag. 63, mappali nn. 374, 731, 733 e 774-*a*, per una superficie di pertiche censuarie 5155,12 pari ad ett. 515.51.20, con la rendita originaria di L. 70.87 (aggiornata per l'anno 1925 a L. 840.21); confinante con la valle Nova, con la bonifica Alberoni, con la palude Dossetto, col mare Adriatico e col porto Falconara.

Detti fondi sono compresi nel « Bacino a sinistra del Lemene » elencato fra le bonifiche di prima categoria nella tabella *A* annessa al testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256.

Con dichiarazione che l'Opera nazionale, uniformandosi alle disposizioni degli articoli 15 e 16 del ripetuto regolamento legislativo, offre pel trasferimento in sua proprietà di entrambi i fondi sopra individuati l'indennità o prezzo di complessive L. 190,400.

Roma, addì 13 giugno 1927 - Anno V

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti
On. A. MANARESI.

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.